



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua l’intervento relativo al sito di “Manfredonia” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Manfredonia”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto il “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 16” contenuto nel documento “Progetto Operativo di bonifica dei terreni e Analisi di rischio – Isola 9, Isola 14, Isola 15, Isola 16 e Isola 17”, trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 14 luglio 2016 con protocollo n. 54, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14016/STA del 22 luglio 2016;
- Visto il parere sul “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 16”, trasmesso dall’ISPRA con nota del 25 ottobre 2016 con protocollo n. 62356, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 19566/STA del 25 ottobre 2016;
- Vista la relazione di validazione sulle indagini ambientali svolte nell’Isola 16 trasmessa dall’ARPA Puglia con nota del 28 febbraio 2017 con protocollo n. 11925, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4594/STA del 28 febbraio 2017;

- Visto il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26 maggio 2017, approvato con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 319/STA dell’8 giugno 2017, che ha approvato con prescrizioni l’Analisi di rischio relativa all’Isola 16 e ha dichiarato approvabile con prescrizioni il “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 16”;
- Vista la nota della Syndial SpA del 18 luglio 2018 con protocollo n. 126, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14655/STA del 18 luglio 2018, con il quale si forniscono chiarimenti in merito all’assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale del “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 16”;
- Vista la nota della Regione Puglia del 3 settembre 2018 con protocollo n. 9429, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17517/STA del 3 settembre 2018 in cui si comunica la non sussistenza di obblighi di valutazioni ambientali in merito al “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 16”;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 1° marzo 2019 con protocollo n. 47997, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4101/STA del 1° marzo 2019;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 16” contenuto nel documento “Progetto Operativo di bonifica dei terreni e Analisi di rischio – Isola 9, Isola 14, Isola 15, Isola 16 e Isola 17”, trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 14 luglio 2016 con protocollo n. 54, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. in riferimento all’intervento di rimodellamento e riprofilatura dello scavo nell’area ex pista VVFF, le pareti dello scavo così allargatosi/approfonditosi, anche sulla base di evidenze di campo, devono essere collaudate considerando come obiettivi di bonifica le CSR ottenute in ciascuna sorgente di rischio interessata dallo scavo stesso. Il collaudo delle pareti di tale scavo deve essere condotto secondo le indicazioni riportate nel protocollo redatto dall’ISPRA e condiviso dall’ISS “Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l’analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti” (http://www.isprambiente.it/site/_files/temi/Proposta_modifica_protocollo_operativo_rev07_nov06.pdf);
 2. relativamente all’intervento di scavo nell’area denominata SS (sorgente dell’AdR 16 - TS - HC - 2), tenuto conto che la CSR ottenuta considerando la lisciviazione senza biodegradazione (pari a 530 mg/kg) (tabella 17 pag. 71 - volume2) risulta inferiore alla CSC (pari a 750 mg/kg), gli enti di controllo devono considerare la CSC quale obiettivo di bonifica così come indicato dalle linee guida sull’analisi di rischio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 3. il collaudo dello scavo, e in particolare l’individuazione dell’estensione delle celle con relativi punti di campionamento e le modalità di campionamento in presenza di contaminanti

volatili, deve essere condotto secondo le indicazioni del citato protocollo “Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l’analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti”;

4. nel caso in cui, a seguito dell’intervento di scavo, le pareti e il fondo scavo dovessero presentare ancora concentrazioni superiori agli obiettivi di bonifica stabiliti (CSC nel caso di specie), è possibile procedere all’elaborazione di una nuova Analisi di rischio sulla base anche dei dati di monitoraggio del *soil gas*, tenendo conto che:
 - a) deve essere predisposto un piano di monitoraggio dettagliato del *soil gas*, con indicazione chiara dei punti di monitoraggio, delle profondità di monitoraggio, delle durate di campionamento e delle metodiche di campionamento e analisi in accordo con gli enti di controllo;
 - b) devono essere effettuate più campagne di monitoraggio in grado di rappresentare la variabilità giornaliera e stagionale del dato;
 - c) le campagne devono essere validate dall’ARPA competente;
 - d) poiché la frazione C>12 potrebbe essere difficile da riscontrare nei gas interstiziali, per problematiche relative al campionamento e alle metodiche analitiche, devono essere monitorate le frazioni MADEP relative ai C<12 potenzialmente presenti nei vapori sia per effetto di fenomeni di degradazione, sia per difficile correlazione con i dati degli stessi nei terreni;
 - e) devono essere inserite le frazioni relative ai C<12 già nel set analitico di collaudo della parete e fondo scavo;
5. gli interventi di bonifica devono interessare tutte le aree sorgenti individuate nelle quali le concentrazioni di inquinanti presenti sono risultate superiori alle CSR (CSC nel caso specifico). Pertanto, l’Azienda deve prevedere anche un intervento sulla sorgente 16 - TP Capr2, caratterizzata da concentrazioni di caprolattame eccedenti le CSR (CSC), così come nell’area sorgente 16 - T - Capr1;
6. la scelta di fenestrare alcuni tratti dei pozzi, generalmente filtranti lungo tutta la zona contaminata, deve avvenire solo in presenza di stratigrafie non omogenee al fine di poter posizionare gli intervalli fessurati in corrispondenza dei relativi strati a maggior permeabilità;
7. il monitoraggio dei gas interstiziali, dall’avvio dell’intervento, deve essere eseguito con cadenza settimanale, fino al raggiungimento della condizione di aerazione ottimale. Solo a seguito del raggiungimento di una buona aerazione del terreno è possibile ridurre progressivamente la frequenza del monitoraggio (come indicato in Tabella IV – 16, pag. 181 vol. I);
8. l’intervento, progettato per i terreni insaturi profondi, deve tener conto anche della sorgente AdR superficiale 16 - TS - Capr, caratterizzata da concentrazioni di caprolattame eccedenti le CSR nel primo metro di profondità;
9. gli interventi di bonifica devono interessare tutte le aree sorgenti individuate nelle quali le concentrazioni di inquinanti presenti sono risultate superiori alle CSR così come l’area sorgente 16 – TS - HC3, caratterizzata da concentrazioni di idrocarburi pesanti C>12 eccedenti le CSR;
10. in merito all’intervento di *capping*, alternativa B alla tecnologia BV/SVE, considerate le profondità in cui si è registrata la contaminazione nei campioni di caratterizzazione del 2000 (da 20 a 21metri in corrispondenza del sondaggio 16/A/09), deve essere verificata la

compatibilità dell'intervento con le oscillazioni della falda, al fine di evitare che la risalita della falda possa interagire con i terreni contaminati;

11. non si condivide l'individuazione delle aree di intervento ACC4 riportate in Tavola 14: l'intervento deve coprire tutta l'area sorgente 16 - TP - Capr1, comprese le sub aree inserite a seguito dell'analisi del vicinato e in cui le concentrazioni di inquinanti presenti sono risultate superiori alle CSR/CSC, anche in riferimento al caprolattame. Pertanto, anche nell'ipotesi dell'intervento con *capping*, si deve intervenire sull'altra area sorgente 16 - TP Capr2, caratterizzata da concentrazioni di caprolattame eccedenti le CSR/CSC;
 12. le aree di deposito temporaneo devono essere gestite conformemente alle disposizioni normative vigenti e la Provincia di Foggia deve verificarne il rispetto;
 13. deve essere previsto un idoneo sistema di intercettazione e gestione delle eventuali acque di percolazione il cui controllo deve essere svolto dalla Provincia di Foggia;
 14. devono essere specificate le metodiche di campionamento del terreno contaminato ai fini della classificazione del rifiuto e per la verifica dell'ammissibilità del rifiuto in discarica;
 15. devono essere specificate le modalità di trasporto dei rifiuti e smaltimento.
2. Resta salvo l'obbligo della Syndial SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
 3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della conferenza di servizi decisoria del 26 maggio 2017.
 4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
 5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Foggia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Syndial SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Syndial SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fideiussione a cura della Syndial SpA a favore della Regione Puglia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto medesimo in € 5.226.276,80 (cinque milioni duecentoventiseimila duecentosettantasei euro e ottanta centesimi).

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili